



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 40

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Camani, Bigon, Montanariello,
Giacomo Possamai, Zaroni e Zottis

**ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIBERTÀ PER LE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 marzo 2021.

ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

Relazione:

I recenti dati Istat hanno confermato come le donne, impiegate maggiormente nei servizi e in lavori precari, hanno subito gli effetti maggiori della crisi economica innescata dal Covid. Questo ha portato il tasso di occupazione femminile fra i 15 e 64 anni al 48,4% su base nazionale, contro il 66,6% di quello maschile (fonte: dati Istat novembre 2020).

La pandemia, poi, ha determinato conseguenze pesanti in particolare in riferimento alla condizione delle donne vittime di violenza domestica.

In questo contesto risulta indispensabile attivare misure tanto straordinarie quanto necessarie per supportare l'autonomia delle donne vittime di violenza.

Sul totale delle vittime di violenza domestica che contattano gli operatori e i centri antiviolenza, una vittima su due ritira la denuncia perché costretta a tornare, per ragioni spesso di natura economica, dal maltrattante.

Sono migliaia, infatti, le donne aggredite, picchiate, perseguitate, sfregiate. Quasi 7 milioni, secondo i dati Istat, quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso.

Sono 3 milioni e 466 mila in Italia, sempre secondo l'Istat, le donne che nell'arco della propria vita hanno subito stalking, ovvero atti persecutori da parte di qualcuno, il 16% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Di queste, 2 milioni e 151 mila sono le vittime di comportamenti persecutori dell'ex partner.

La violenza economica è quella di cui si parla meno, ma ha una relazione molto forte con la possibilità delle donne, percepita e reale, di uscire da una relazione violenta. La maggior parte delle violenze avvengono in famiglia e sono perpetuate da un uomo da cui le vittime sono, o sono diventate nel tempo, economicamente dipendenti. Non avere risorse per mantenere se stesse e, in molti casi, anche i propri figli, è uno dei fattori che ricacciano le donne sotto il dominio di un uomo violento. Intervenire con un sostegno economico alle vittime avrebbe effetti molto immediati e concreti, perché il reddito è spesso pre-condizione per liberarsi dalla violenza e dai soprusi.

La Regione del Veneto con l'approvazione della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" ha inteso promuovere interventi di sostegno per consentire alle donne vittime di violenza di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Con il presente progetto di legge, in armonia e continuità con la succitata legge regionale n. 5/2013, si propone di assicurare misure di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, per consentire loro di recuperare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria libertà.

Il "contributo di libertà" è, dunque, rivolto alle donne che hanno subito violenza, che stanno compiendo o hanno compiuto il percorso protetto all'interno dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio del territorio regionale, e che hanno necessità di un sostegno economico nella delicata fase di conquista dell'autonomia abitativa e del percorso scolastico dei figli.

Questa iniziativa intende offrire alle donne che hanno subito maltrattamenti e che devono ripartire da zero, dopo una prima fase di protezione, una possibilità

concreta di riscatto. Attraverso l'erogazione del contributo di libertà ridurremo fortemente il rischio di rientro della donna presso la fonte di violenza e contribuiremo fattivamente al recupero della loro autonomia psicologica, lavorativa ed abitativa (articolo 1).

Si prevede inoltre che la Regione possa costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati che presuppongono l'esercizio di condotte violente ai danni delle donne (articolo 1, comma 3).

Attraverso l'erogazione di un contributo economico, stabilito nella misura massima di 5.000 euro, si intende sostenere le spese mediche, gli interventi a carattere domiciliare e abitativo e le spese relative al percorso scolastico e formativo dei figli minori che le donne devono affrontare quando terminano il loro percorso protetto (articolo 2).

Possono presentare domanda di contributo le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere sulla base delle segnalazioni e delle istanze presentate dai Centri anti violenza e dalle Case rifugio, come definite dalla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 (articolo 3). Per accedere al contributo si deve anche corrispondere ad alcuni precisi requisiti di carattere reddituale (articolo 4).

Si istituisce, di conseguenza, uno specifico fondo, denominato "Fondo regionale per il contributo di libertà", finanziato in base al fabbisogno previsto (articolo 6).

All'articolo 7 si prevede che la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità di erogazione del contributo.

Infine, si prevede un meccanismo di valutazione sulla attuazione della presente legge attraverso una relazione biennale della Giunta alla commissione competente.

ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA

Art. 1 - Principi e finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, con particolare riferimento alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 1979 e della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011, dei principi costituzionali ed, in particolare, dell'art. 6 dello Statuto del Veneto, riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. La Regione del Veneto, in continuità con la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne" promuove azioni ed interventi per sostenere le donne vittime di violenza nel percorso di riacquisizione dell'autostima, del valore personale e dell'autonomia, anche economica, al fine di una partecipazione attiva alla vita sociale. A tal fine, con la presente legge istituisce il contributo di libertà a favore delle donne vittime di violenza domestica, anche con figli minori, per consentire di superare le situazioni di dipendenza economica e riacquisire l'autonomia personale.

3. La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente, anche di carattere morale, ai danni delle donne e dei minori di età, senza ulteriori oneri per la finanza regionale. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

4. Ai fini della presente legge, la violenza domestica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa di cui al comma 1, si concretizza in atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Art. 2 - Contributo di libertà.

1. Il contributo di libertà, nell'ambito degli interventi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia abitativa e lavorativa delle donne vittime di violenza, è una misura personale di carattere economico, alternativa alle misure economiche previste dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.", destinata a donne vittime di violenza, che abbiano compiuto o stiano compiendo un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

2. Il contributo di libertà consiste in un'erogazione monetaria diretta alla donna vittima di violenza domestica, stabilito nella misura massima di euro 5.000 pro-capite, destinato, fino alla concorrenza della somma stanziata, a sostenere le spese relative alla riacquisizione dell'autonomia abitativa e personale, le spese mediche e le spese relative al percorso scolastico e formativo dei figli minori.

Art. 3 - Partecipazione e collaborazioni.

1. La Regione, nell'attuazione della presente legge, attraverso i Centri antiviolenza e le Case rifugio operanti sul territorio regionale, di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, raccoglie le istanze di contributo per le donne da sostenere.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale collabora anche con le amministrazioni statali competenti in materia, gli enti locali, le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e sanitarie, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e può attivare convenzioni, intese e protocolli con i Ministeri competenti e con le imprese, anche prevedendo specifici incentivi, al fine di regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza domestica.

Art. 4 - Requisiti e condizioni di accesso.

1. Possono presentare domanda di contributo le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere presso i Centri antiviolenza o le Case Rifugio esistenti sul territorio regionale, come definite ai sensi della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel territorio della Regione da almeno ventiquattro mesi;
- b) essere prive di reddito, disoccupate, inoccupate o con un basso reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
- c) non aver rifiutato, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali o da imprese aderenti ai protocolli con la Regione e i ministeri.

2. La concessione del contributo non può essere cumulato con finanziamenti di altri soggetti pubblici per far fronte alle medesime spese, pena la decadenza dal beneficio.

Art. 5 - Procedimento.

1. La Regione riceve le istanze da parte del Centro antiviolenza o della Casa rifugio, vaglia le richieste e provvede ad erogare il contributo, secondo le modalità definite all'articolo 7, comma 1 della presente legge.

2. Dopo 6 mesi dall'erogazione del contributo il Centro antiviolenza o la Casa rifugio che ha inoltrato l'istanza è tenuto a presentare una relazione sui risultati del percorso di reinserimento, inclusa la rendicontazione delle spese effettive sostenute.

Art. 6 - Fondo regionale per il contributo di libertà.

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il contributo di libertà", nel quale confluiscono, oltre alle somme di cui all'articolo 1, comma 3, le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

2. La Regione rifinanzia ogni anno la presente legge sulla base del fabbisogno che emerge dalle denunce effettuate, dalle sentenze dei tribunali competenti, dalle segnalazioni dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, al fine di garantire la totale copertura della platea delle aventi diritto.

Art. 7 - Disposizioni attuative.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, espresso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali se ne può prescindere, in riferimento al contributo definisce, in particolare:

- a) le modalità di presentazione delle istanze;
- b) i tempi di erogazione del contributo;
- c) le spese ritenute ammissibili;
- d) le procedure per la pubblicizzazione delle misure di intervento;
- e) le modalità di rifinanziamento del fondo regionale di cui all'articolo 6.

Art. 8 - Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti. A tali fini, con cadenza biennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge, indicando, in particolare, il numero delle beneficiarie dei contributi di libertà erogati, i relativi periodi di fruizione, nonché le diverse forme di divulgazione e di pubblicizzazione delle misure previste dalla presente legge.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste.

Art. 9 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in 500.000,00 euro si fa fronte, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 con le risorse allocate nella Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di inclusione sociale, Titolo 1 - Spese correnti, mediante riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 Fondi e accantonamenti, Programma 03 Altri fondi, Titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR).

INDICE

Art. 1 - Principi e finalità.....	3
Art. 2 - Contributo di libertà.....	3
Art. 3 - Partecipazione e collaborazioni.....	4
Art. 4 - Requisiti e condizioni di accesso.....	4
Art. 5 - Procedimento.....	4
Art. 6 - Fondo regionale per il contributo di libertà.....	4
Art. 7 - Disposizioni attuative.....	5
Art. 8 - Clausola valutativa.....	5
Art. 9 - Norma finanziaria.....	5
Art. 10 - Entrata in vigore.....	5